

**XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
LECCE | 6-8 OTTOBRE 2022**

**Mozione per la tutela dei principi del giusto processo penale,
in sede di attuazione della legge-delega 134/2021**

presentata da:

AVV. GIUSEPPE MASSARI (Delegato del Foro di BARI)

* * *

PREMESSO

Come è noto, il Governo si sta avvalendo delle deleghe legislative contenute nella legge n. 134/2021, meglio nota come “riforma Cartabia”, per modificare in modo significativo varie norme del processo penale.

Occorre prendere posizione riguardo al merito della riforma, la cui valutazione non può che fondarsi sulla legge-delega – i cui principi e criteri direttivi, talora generici, impongono una particolare vigilanza, da parte degli operatori del diritto in sede attuativa – nonché sulla relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo, reso pubblico solo di recente.

Le linee di intervento della riforma, nella loro molteplicità e pervasività, richiedono un giudizio articolato, dovendosi distinguere tra il disegno complessivo, le riforme di maggiore impatto strutturale e, in ultimo, quelle a contenuto deflativo.

Il disegno complessivo dell'intervento, ad onta di taluni spunti positivi, non può che suscitare perplessità, attesa la mancata neutralizzazione delle principali cause d'inefficienza della giurisdizione penale. Il riferimento va, in primo luogo, all'**assenza di stabili investimenti sulla giustizia** (al fine di fornirle risorse, umane e materiali, almeno pari a quelle di cui dispongono ordinamenti affini a quello nazionale). A fronte di carenze strutturali, da sempre lamentate da tutti, l'inserimento di personale di supporto, a tempo determinato, in seno all'ufficio del processo rischia di non produrre gli effetti sperati. Nulla è poi previsto nell'ottica di un'allocazione più razionale delle risorse tra le sedi giudiziarie, ad oggi non ottimale.

In secondo luogo, l'intervento difetta **di una revisione complessiva del sistema penale** nella quale valutare interventi di depenalizzazione.

A ciò si aggiunga la mancata **razionalizzazione di talune fasi processuali** che, statistiche alla mano, rappresentano indebiti momenti di stasi: ne è un esempio l'opzione "conservativo-riduttiva" adottata sull'udienza preliminare; ad onta di una modifica di scarso impatto del criterio decisorio imposto al g.u.p., è introdotta una "udienza filtro" dinanzi al giudice dibattimentale, con intuibili complicazioni: dal difetto di terzietà, alle incompatibilità, al rischio di condizionamento del dibattimento, attesa la prognosi di condanna da cui dovrebbe prendere le mosse.

Circa **la nuova architettura del processo**, la legge-delega e lo schema di d.lgs. presentano taluni elementi positivi, avuto riguardo alle precisazione dei presupposti per l'iscrizione della notizia di reato; alle maggiori facoltà conoscitive del fascicolo, attribuite alla persona sottoposta alle indagini e all'offeso, in caso di inerzia dell'organo requirente durante le indagini, e al rafforzamento del ruolo del g.i.p. (cui competeranno: il potere di ordinare l'iscrizione nel registro *ex art. 335 c.p.p.* ove ritenga che il reato sia da attribuire a persona individuata; il sindacato sulla tempestività dell'iscrizione della notizia di reato; nonché l'intervento nei casi di stasi del procedimento); all'estensione del catalogo dei reati assoggettati alla citazione a diretta; nonché a taluni interventi in tema di riti speciali, come nel caso dell'applicazione della pena su richiesta delle parti.

Nondimeno **essa tradisce un evidente sovvertimento valoriale** nel rapporto tra le garanzie processuali e il fattore tempo, indebitamente eletto a principio cardine: il rischio è dunque quello di sacrificare la qualità del "servizio giustizia" sull'altare della velocità di definizione dei procedimenti. L'ispirazione crono-centrica della riforma è particolarmente evidente in opzioni davvero poco ponderate sui seguenti temi:

1. Le **notificazioni**, in larga misura addossate alla difesa. La riforma – anziché potenziare i canali di ricerca dell'imputato non detenuto al fine di consentirgli l'effettiva conoscenza del procedimento – addossa al suo difensore, dopo una prima notifica spesso molto risalente, i relativi oneri a detrimento delle garanzie difensive.
2. **Il processo in assenza dell'imputato**: i "nuovi presupposti" per la relativa dichiarazione, molto generici, si connotano per un'eccessiva discrezionalità. Si impone inoltre **un limite all'impugnazione al difensore dell'assente, se non munito di specifico mandato rilasciato dopo l'emissione della sentenza**, che solleva non pochi problemi di costituzionalità per la lesione del diritto di difesa e dell'indefettibilità del ricorso per cassazione.
3. **I criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale** sono rimessi alla discrezionalità degli uffici requirenti, secondo un'opzione che, come segnalato dalla dottrina, rischia di introdurre valutazioni discrezionali nell'esercizio dell'azione penale obbligatoria, in palese violazione dell'art. 112 Cost.
4. **Il processo penale telematico**: l'opzione per l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti, in luogo della facoltatività come già sperimentato in tema di impugnazioni,

oltre a porre intuibili, e già riscontrati, problemi organizzativi, non trova giustificazione in un processo, nel quale il canale cartaceo continuerà ad operare per le parti private e i soggetti non assistiti da difensore, come peraltro ribadito dallo stesso schema di d.lgs.

5. **Le impugnazioni:** con evidente svilimento del principio di oralità, che da regola è degradato ad eccezione attivabile su richiesta di parte - si opta per la trattazione “cartolare” di gravami e ricorsi (“rito camerale non partecipato”, in appello; e “contraddittorio scritto senza l’intervento dei difensori”, in cassazione).

Riguardo all’ultimo profilo, si esprime una valutazione positiva in ordine a talune scelte di fondo, di carattere deflattivo: dall’estensione dell’ambito di applicazione dell’esimente ex art. 131-*bis* c.p. e della procedibilità a querela; al meccanismo di estinzione di talune ipotesi contravvenzionali, dalla valorizzazione delle sanzioni sostitutive e della giustizia riparativa, e, ancora, all’estensione dell’ambito di applicazione dell’art. 168-*bis* c.p.

Avuto riguardo a queste misure e, in particolare, alla giustizia riparativa, **si rimarca tuttavia la necessità della predisposizione di un adeguato piano di investimenti**, al fine di scongiurare il rischio che l’apporto di simili innovazioni, senza il supporto di stabili risorse, umane e materiali, rimanga solo sulla “carta”.

Fermo il sostegno a favore degli aspetti virtuosi della riforma, i promotori della mozione si impegnano ad operare per la correzione dei suoi aspetti critici, nonché per l’espunzione di quelli che si pongano in tensione con i principi del giusto processo, anche mediante la promozione di un esercizio parziale della delega legislativa.

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, l’Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXV Congresso Nazionale Forense, sessione ordinaria, a LECCE, a paritaria tutela di tutti gli iscritti all’ordine forense, di tutti i cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale, nonché nell’interesse del Paese,

CONFERISCE AMPIO MANDATO

al Consiglio Nazionale Forense, all’Organismo Congressuale Forense e alle rappresentanze forensi territoriali di porre in essere ogni necessaria iniziativa, nelle sedi competenti e opportune, affinché si chieda al Governo, alle Camere e a tutte le forze politiche di proporre e sostenere iniziative e interventi normativi, che recepiscano quanto deliberato dalla massima assise dell’Avvocatura italiana, conformemente a quanto sopra indicato e richiamato.

Bari, 25 agosto 2022

AVV. GIUSEPPE MASSARI (Delegato del Foro di BARI)